



BANCA POPOLARE
del **FRUSINATE**

REGOLAMENTO MERCATO AZIONI BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE

Codici ISIN: IT0001040820, IT0004459241, IT0004734205, IT0004841349

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23/02/2015

Data di entrata in vigore: 27/02/2015

Versione 2 del 23/02/2015



INDICE

TITOLO 1. Disposizioni Generali.....	3
Capo 1. Oggetto del Regolamento.....	3
1.1.1 Oggetto del Regolamento	3
1.1.2 Modifiche al Regolamento.....	3
Capo 2. Organi aziendali.....	3
1.2.1 Strutture aziendali coinvolte nel processo	3
1.2.2 Strutture aziendali coinvolte nel controllo	3
1.2.3 Regole di condotta.....	3
Capo 3. Partecipazione al Mercato.....	4
1.3.1 Caratteristiche degli Strumenti finanziari scambiabili.....	4
1.3.2 Investitori che possono accedere al mercato.....	4
1.3.3 Canale utilizzato per la pubblicazione di quotazioni e contratti.....	4
TITOLO 2. Modalità e condizioni di svolgimento delle contrattazioni	5
Capo 1. Modalità di svolgimento delle contrattazioni	5
2.1.1 Condizioni Generali	5
2.1.2 Lotti minimi.....	5
2.1.3 “Tick” di negoziazione e Divisa	5
2.1.4 Prezzo ufficiale delle azioni	5
2.1.5 Limiti quantitativi all’inserimento degli ordini.....	5
2.1.6 Orario di funzionamento	5
2.1.7 Giornate di inoltro delle proposte di compravendita.....	6
2.1.8 Giornata di negoziazione delle proposte	6
Capo 2. Condizioni di svolgimento delle contrattazioni.....	6
2.2.1 Condizioni di negoziazione.....	6
2.2.2 Conferimento delle proposte di compravendita	6
Capo 3. Svolgimento dell’attività di negoziazione.....	7
2.3.1 Formazione del prezzo	7
2.3.2 Casi di mancata formazione del prezzo.....	8
2.3.3 Liquidazione e regolamento contratti.....	8
Capo 4. Eccezioni al regolamento	8
2.4.1 Escussione azioni	8
2.4.2 Trasferimento azioni	8
2.4.3 Collocamento azioni proprie.....	8
TITOLO 3. Informativa al pubblico ed al mercato	9
3.1.1 Pubblicazione delle quotazioni	9
3.1.2 Pubblicazione dei contratti conclusi.....	9



TITOLO 1. Disposizioni Generali

Capo 1. Oggetto del Regolamento e Modifiche

1.1.1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto l'organizzazione ed il funzionamento dell'attività di scambio delle azioni (di seguito le "Azioni") emesse da Banca Popolare del Frusinate Società Cooperativa per Azioni (di seguito anche "Banca Popolare del Frusinate", la "Banca", "BPF" o l'"Emittente") registrata presso l'Albo delle Banche al numero 5118.5.0, codice fiscale n. 01781530603.

La Banca, al fine di agevolare lo scambio delle Azioni, nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, effettua un'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori che intendono eseguire operazioni di compravendita.

Al fine di rendere il sistema di scambio sulle Azioni maggiormente trasparente e disciplinato, nonché eliminare possibili situazioni di conflitto di interesse, la Banca raccoglie le proposte di negoziazione disposte dai Clienti titolari di un Dossier Titoli, per il tramite delle proprie Dipendenze, con la finalità di incrociare domanda e offerta.

Tale piattaforma non si configura né come un mercato regolamentato, né come un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), né come un internalizzatore sistematico.

1.1.2 Modifiche al Regolamento

Le modifiche al Regolamento vengono prontamente comunicate ai partecipanti al mercato, sul sito web www.bpf.it con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi dalla loro entrata in vigore.

Capo 2. Organi aziendali

1.2.1 Strutture aziendali coinvolte nel processo

La struttura aziendale che sovrintende il funzionamento del mercato, in base a quanto disciplinato dal Regolamento Interno della Banca, è l'Area Finanza ed Estero.

Il regolamento delle operazioni e la corretta contabilizzazione delle stesse viene garantito dall'Ufficio Titoli.

1.2.2 Strutture aziendali coinvolte nel controllo

La funzione di revisione interna è garantita attualmente dalla Meta Srl, con riferimento interno nella figura del Risk Manager.

1.2.3 Regole di condotta

La Banca adotta un codice di comportamento Internal Dealing finalizzato ad assicurare la trasparenza sull'operatività compiuta dai "soggetti rilevanti" e dalle persone collegate ad essi. Il Codice è pubblicato sul sito web www.bpf.it.



Capo 3. Partecipazione al Mercato

1.3.1 Caratteristiche degli Strumenti finanziari scambiabili

Gli strumenti finanziari scambiabili sono le Azioni ordinarie emesse dalla Banca con codice ISIN IT0001040820, IT0004459241, IT0004734205, IT0004841349. Le Azioni sono nominative e indivisibili.

1.3.2 Investitori che possono accedere al mercato

Possono accedere al Mercato gli investitori che siano intestatari e/o contestatari di un Dossier Titoli con la BPF.

1.3.3 Canale utilizzato per la pubblicazione di quotazioni e contratti

La Banca pubblica in un'apposita sezione del proprio sito web www.bpf.it, denominata "Mercato delle Azioni Banca Popolare del Frusinate", le quotazioni correnti delle Azioni ed il numero di contratti conclusi. Le medesime informazioni sono disponibili presso tutte le Filiali della BPF.



TITOLO 2. Modalità e condizioni di svolgimento delle contrattazioni

Capo 1. Modalità di svolgimento delle contrattazioni

2.1.1 Condizioni Generali

Le contrattazioni vengono svolte secondo le modalità dell'“asta a chiamata” di tipo *order driven* (guidata dagli ordini), senza l'intervento diretto della Banca.

L'Emittente non si pone in contropartita diretta con il Cliente e non interviene in alcun modo sul processo di formazione del prezzo.

2.1.2 Lotti minimi

Il quantitativo minimo negoziabile (lotto minimo) è fissato come segue:

- ✓ n. 1 azione per il titolo IT0001040820;
- ✓ n. 1 azione per il titolo IT0004459241;
- ✓ n. 1 azione per il titolo IT0004734205;
- ✓ n. 1 azione per il titolo IT0004841349.

2.1.3 “Tick” di negoziazione e Divisa

I prezzi delle proposte di compravendita variano per valori pari o multipli di valori (*tick*) pari a 0,0001 Euro.

2.1.4 Prezzo ufficiale delle azioni

Come stabilito dall'art. 6 dello Statuto, l'Assemblea dei Soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio e tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso, il prezzo delle azioni.

Nel corso dell'anno, in seguito a particolari eventi che determinino oggettive modifiche nel valore della compagine sociale, il Consiglio di Amministrazione può variare, in aumento o in diminuzione, il corso dei titoli.

2.1.5 Limiti quantitativi all'inserimento degli ordini

Le proposte di compravendita di ciascun Cliente non possono superare il limite di 300 Azioni. Tale limite considera la quantità di tutti gli ordini ancora in essere, indipendentemente dal fatto che parte della quantità sia stata eseguita.

2.1.6 Orario di funzionamento

Le proposte di compravendita vengono conferite nell'orario di lavoro giornaliero delle Filiali della Banca Popolare del Frusinate, con le modalità, richiamate al successivo *Capo 2*, previste nel “Documento informativo relativo alle strategie e alle sedi di esecuzione e alle strategie di trasmissione” contenuto nell'Allegato n. 1 Fascicolo Informativo del Contratto di Dossier Titoli. Non possono essere conferite proposte di

negoziazione mediante il Servizio di *Trading on Line*, tramite il canale telefonico, via fax o a mezzo posta elettronica.

2.1.7 Giornate di inoltro delle proposte di compravendita

Le proposte di compravendita vengono conferite nei giorni di apertura al pubblico delle Filiali della Banca (di norma dal Lunedì al Venerdì). È possibile che in concomitanza di particolari eventi venga sospesa la giornata di negoziazione; in tal caso le modalità di conferimento delle proposte di compravendita vengono pubblicate nell'apposita sezione del sito web www.bpf.it denominata "Mercato delle Azioni Banca Popolare del Frusinate".

La Banca si riserva, inoltre, la facoltà di disporre la temporanea sospensione, sia in termini di orario che in termini di giornate, dell'inoltro delle proposte di compravendita dandone immediata comunicazione al pubblico nella medesima sezione del sito web www.bpf.it.

2.1.8 Giornata di negoziazione delle proposte

Le proposte di compravendita vengono incrociate nelle giornate del 5, 15 e 25 di ogni mese. Qualora in tali giornate la Banca risulti chiusa al pubblico, la seduta si intende posticipata alla giornata lavorativa immediatamente successiva.

È possibile che in concomitanza di particolari eventi venga sospesa la giornata di negoziazione. La decisione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, viene pubblicata nell'apposita sezione del sito web www.bpf.it denominata "Mercato delle Azioni Banca Popolare del Frusinate".

Capo 2. Condizioni di svolgimento delle contrattazioni

2.2.1 Condizioni di negoziazione

La Banca raccoglie le proposte di compravendita sulle proprie Azioni, secondo gli orari e le giornate previste dai punti 2.1.5 e 2.1.6.

È compito di ciascun operatore, prima di inserire un ordine di vendita di Azioni sulla procedura informatica, accertarsi con gli uffici preposti che queste siano disponibili per la negoziazione, nonché verificare la disponibilità economica dell'acquirente, avendo cura di mettere a disposizione la liquidità necessaria all'operazione contestualmente all'inserimento dell'ordine (predisponendo un "blocco dare" sul conto corrente di regolamento).

Ai fini delle compravendite vengono considerate fungibili tutte le azioni della Banca Popolare del Frusinate, indipendentemente dal loro codice ISIN, avendo cura in ogni caso di rispettare i lotti minimi negoziabili di ciascun titolo.

2.2.2 Conferimento delle proposte di compravendita

Le proposte di compravendita vengono inserite sempre con limite di prezzo. Non sono ammessi altri parametri. Il prezzo indicato deve corrispondere al prezzo ufficiale designato tempo per tempo dalla Banca, in ossequio al punto 2.1.4 del presente Regolamento.



Le proposte, registrate in ordine cronologico di conferimento, sono valide sino alla rinuncia da parte del Cliente. Le proposte decadono in caso di eventuali operazioni straordinarie interessanti le Azioni.

Non possono essere conferite proposte in vendita su Azioni non depositate presso la Banca.

Le proposte inserite nei giorni di negoziazione sono valide a partire dalla giornata di negoziazione successiva.

Capo 3. Svolgimento dell'attività di negoziazione

2.3.1 Formazione del prezzo

L'esecuzione delle proposte viene effettuata dalla Banca mediante attivazione di una procedura di "asta a chiamata" che prevede vengano soddisfatte determinate condizioni.

Condizione a) Il sistema di "asta a chiamata" prevede la raccolta di tutte le proposte inviate nell'arco di un determinato periodo temporale trascorso il quale, viene calcolato un unico prezzo che meglio mette in equilibrio la domanda e l'offerta dello strumento finanziario al quale è negoziabile il maggiore quantitativo di azioni.

Nei casi in cui la suddetta condizione a) non risulti soddisfatta, il prezzo d'asta viene determinato come segue:

Condizione b) nel caso in cui più prezzi soddisfino la condizione a) (stesse quantità ma differenti prezzi) il prezzo si forma prendendo quello che determina il minor quantitativo di ineseguiti, indipendentemente dal segno dell'operazione (acquisto/vendita);

Condizione c) qualora più prezzi soddisfino la condizione a) e la condizione b) (stessa quantità di eseguiti e stessa quantità di ineseguiti ma prezzi differenti), il prezzo d'asta coincide con il prezzo più alto se la maggiore pressione è sul lato degli acquisti¹ o con il prezzo più basso se la maggiore pressione è sul lato delle vendite². La sommatoria per livello di prezzo degli acquisti viene determinata dagli ordini inseriti con prezzi uguali o maggiori al livello stesso. La sommatoria per livello di prezzo delle vendite viene determinata dagli ordini inseriti con prezzi uguali o minori al livello stesso;

Condizione d) qualora in applicazione alla condizione c) risultino uguali quantità sia in acquisto che in vendita, il prezzo d'asta è pari a quello che risulta più prossimo al prezzo dell'asta precedente. In caso di pari scostamento viene considerato quale prezzo d'asta il prezzo maggiore.

Le proposte di compravendita vengono eseguite, completamente o parzialmente, al prezzo d'asta come sopra determinato.

¹ Sommatoria ordini degli acquisti maggiore della sommatoria degli ordini di vendita.

² Sommatoria ordini di vendita maggiore della sommatoria degli ordini di acquisto.



La determinazione del prezzo d'asta avviene nei giorni di negoziazione, senza considerare gli ordini del giorno stesso.

2.3.2 Casi di mancata formazione del prezzo

Il prezzo d'asta non viene determinato nei seguenti casi:

- ✓ assenza di ordini;
- ✓ i prezzi di acquisto e di vendita non sono compatibili, ossia il prezzo più alto in acquisto è inferiore al minore prezzo di vendita;
- ✓ presenza esclusiva di ordini in acquisto o di ordini in vendita.

2.3.3 Liquidazione e regolamento contratti

La liquidazione dei contratti avviene secondo le modalità concordate tra la Banca e l'investitore al momento della sottoscrizione del Dossier Titoli, con valuta corrispondente al giorno della data di negoziazione, abbinando gli ordini compatibili tra loro secondo le priorità di prezzo e di tempo.

Capo 4. Eccezioni al regolamento

2.4.1 Escussione azioni

Le Azioni sono, come previsto dall'art. 19 dello Statuto della BPF, per patto sociale soggette a vincolo e privilegio in favore della Banca, a garanzia di ogni obbligazione e particolarmente di ogni credito, diretto e indiretto, anche se illiquido, che la Banca abbia a vantare a qualsivoglia titolo nei confronti del Socio.

Qualora la Banca si trovasse nella condizione di escutere un credito vantato nei confronti del Socio, la vendita delle azioni verrà eseguita applicando il prezzo risultante in base a quanto stabilito dal punto 2.1.4, nel rispetto dei limiti fissati dal Fondo per riacquisto Azioni Proprie deliberato dall'Assemblea dei Soci.

2.4.2 Trasferimento azioni

Costituisce eccezione al presente Regolamento la fattispecie del trasferimento delle azioni fra due soggetti, che deliberatamente e spontaneamente decidono di scambiarsi i titoli fra di loro.

In tal caso il prezzo applicato alla transazione sarà quello risultante in base a quanto stabilito dal punto 2.1.4.

2.4.3 Collocamento azioni proprie

La Banca si riserva la facoltà di collocare le azioni eventualmente presenti nel Fondo per Riacquisto Azioni proprie, nell'ipotesi in cui un'asta non riesca a soddisfare tutte le richieste di acquisto provenienti dai Clienti.

Le operazioni in questione verranno eseguite in contropartita diretta tra la Banca e il Cliente, applicando il prezzo risultante in base a quanto stabilito dal punto 2.1.4.



TITOLO 3. Informativa al pubblico ed al mercato

3.1.1 Pubblicazione delle quotazioni

In relazione alla particolare struttura del mercato è considerato prezzo teorico di riferimento del Mercato il prezzo formatosi nell'ultima asta valida.

3.1.2 Pubblicazione dei contratti conclusi

Entro la fine del giorno lavorativo successivo alla data di negoziazione la Banca mette a disposizione del pubblico, sul canale indicato nel punto 1.3.3 le seguenti informazioni:

- ✓ numero di contratti conclusi;
- ✓ prezzo d'asta;
- ✓ quantità e controvalore complessivamente scambiati.

Entro il terzo giorno lavorativo di ogni mese, la Banca pubblica utilizzando il canale indicato nel punto 1.3.3, con riferimento al mese precedente, le informazioni relative a:

- ✓ numero di contratti conclusi e quantità complessivamente trattate;
- ✓ prezzo minimo e prezzo massimo registrato nel mese di riferimento;
- ✓ prezzo medio ponderato relativo ai contratti conclusi;
- ✓ prezzo, quantità e data dell'ultimo contratto concluso.